

Civile Ord. Sez. 3 Num. 7245 Anno 2018

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 23/03/2018

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8855/2014 R.G. proposto da:

Trenord s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enzo Cardi e Marcello Cardi, con  
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale  
Bruno Buozzi, n. 51;

– *ricorrente* –

contro

Associazione Altroconsumo, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Martinello e  
Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo in Roma, via dei Barbieri, n. 6;

– *controricorrente* –

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano pubblicata il 3  
marzo 2014.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2017

2053

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

letta l'ordinanza impugnata;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-*bis*-1 cod. proc. civ.;

### **RITENUTO**

La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo il reclamo proposto dalla Associazione Altroconsumo, ha dichiarato ammissibile l'azione di classe intrapresa, ai sensi dell'art. 140-*bis* d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, dalla Associazione, in proprio e in forza dei mandati conferiti da 16 utenti, nei confronti di Trenord s.r.l.

La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo il reclamo proposto dalla Associazione Altroconsumo, ha dichiarato ammissibile l'azione di classe intrapresa nei confronti di Trenord s.r.l.

Avverso tale decisione la Trenord s.r.l. ricorre con cinque motivi, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. l'Associazione Altroconsumo resiste con controricorso.

### **CONSIDERATO**

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Va rilevata, infatti, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto contro un provvedimento che non ha caratteri di definitività.

Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2610 del 01/02/2017, Rv. 642267), ribadendo che il carattere della decisività è predicabile solo in relazione ai quei provvedimenti che pronunciano o, comunque, incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. *«La decisorietà, dunque, consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede*

*appunto la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere": cfr., per tutte, Cass. n. 10254 del 1994)».*

Tale caratteristica non ricorre – aggiungono le Sezioni Unite, richiamando la granitica giurisprudenza di questa Corte – quando il provvedimento impugnato si pronuncia, anche in modo definitivo, sulle modalità di svolgimento dell'azione in giudizio (cioè su un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio. Avverso un simile provvedimento, dunque, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost., in quanto la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, genera tutt'al più un vincolo di tipo processualistico, ma non una lesione di diritto sostanziale.

In conclusione, le Sezioni Unite non hanno ravvisato i caratteri della decisorietà e definitività dell'ordinanza che statuisce sull'ammissibilità dell'azione di classe.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere compensate in considerazione della circostanza che l'inammissibilità del ricorso dipende dall'evoluzione dell'elaborazione giurisprudenziale successiva alla presentazione del ricorso stesso.

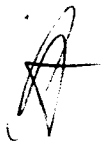
Sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002,

inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.